



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere

Oggetto:

Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito non pecuniario e non scaduto
--

Ud. 26/5/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15224/2020 R.G. proposto da
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE
DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE PER LE PROVINCE
SICILIANE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, domiciliato
in Roma, via Francesco Siacci n. 4, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Leproux, che lo rappresenta e difende

- ricorrente principale e controricorrente incidentale -
contro

SICILCASSA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso
lo studio dell'avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende,
unitamente all'avv. Girolamo Bongiorno

- controricorrente principale e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n.
521/2020, depositata il 3.4.2020;



udita la relazione svolta, all'udienza del 26.5.2026, dal Consigliere Andrea Zuliani;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

uditi l'avv. Alessandro Leproux e l'avv. Anna Cusimano, comparsa su delega degli avv. Girolamo Bongiorno e Roberto Pessi.

FATTI DI CAUSA

Nel lontano 1998 il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province siciliane (d'ora innanzi, il Fondo) presentò una cospicua domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa S.p.A., avente ad oggetto – per quanto qui ancora interessa – il credito corrispondente ai costi di amministrazione che Sicilcassa S.p.A. avrebbe dovuto continuare a sostenere ai sensi dell'art. 27 dello statuto del Fondo medesimo.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Palermo, dopo avere esperito consulenza tecnica d'ufficio per determinare il «valore attuale medio delle spese di amministrazione», rigettò la domanda del Fondo.

Secondo il regime processuale vigente *ratione temporis*, il Fondo propose appello contro la sentenza del tribunale e la corte territoriale del capoluogo siciliano rigettò l'impugnazione *in parte qua*, disponendo la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, riformando sul punto la statuizione del primo giudice, che aveva invece condannato il Fondo alla rifusione delle spese in base al principio della soccombenza.



Contro la sentenza della Corte d'appello il Fondo ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Sicilcassa S.p.A. in LCA si è difesa con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale, cui il Fondo ha replicato con controricorso incidentale.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per l'udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell'art. 59 legge fall., degli artt. 83, comma 2, e 86 T.U.B., dell'art. 5 d.lgs. 20.11.1990, n. 357 e dell'art. 27 dello Statuto del Fondo Pensioni».

L'art. 59 legge fall. – applicabile nel caso di specie in forza del richiamo contenuto nell'art. 83, comma 2, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) – dispone che «I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento».

Secondo il ricorrente, tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di imporre l'ammissione al passivo di un credito non monetario come quello di cui qui si discute, ovvero sia un credito non ancora maturato al momento dell'apertura della procedura concorsuale, determinandone



l'importo sulla base del valore attuale delle future prestazioni che il debitore, in quanto fallito, non potrà più adempiere. Di conseguenza, la sentenza impugnata, avendo negato l'ammissione al passivo del credito nell'importo che pure era stato determinato in primo grado tramite una consulenza tecnica d'ufficio, sarebbe viziata per violazione di norme di diritto, ovverosia i citati articoli della legge fallimentare e del T.U.B., in correlazione con le norme di legge e di statuto che imponevano a Sicilcassa S.p.A. di fornire «gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo».

1.1. Il motivo è infondato.

1.1.1. Occorre innanzitutto precisare che non è in discussione l'obbligo statutario di Sicilcassa S.p.A. di mettere a disposizione «il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo», ma soltanto la sorte di tale obbligo nel momento in cui Sicilcassa S.p.A. venne posta in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, l'unica disposizione della cui interpretazione e applicazione qui si discute è quella contenuta nell'art. 59 legge fall. (in quanto richiamata dall'art. 83, comma 2, T.U.B.), non assumendo quindi alcuna rilevanza la verifica della possibilità di attribuire il rango di norma di diritto allo statuto del Fondo e, in particolare, al suo art. 27.

1.1.2. Ebbene, l'art. 59 legge fall. (qui applicabile *ratione temporis* e corrispondente all'attuale art. 158, comma 1, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) svolge la funzione di tradurre in una precisa somma di denaro, ai fini della insinuazione e della ammissione al passivo, le obbligazioni di



valore («aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori») e le obbligazioni non pecuniarie («aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro»). La disposizione opera in combinato disposto con l'art. 55 legge fall., in forza del quale «La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio» (comma 1) e «I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data dichiarazione del fallimento» (comma 2). Infatti, l'art. 59 legge fall. stabilisce che anche i crediti di valore e i crediti non pecuniari, sebbene non ancora scaduti, «concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento».

È noto che la Corte costituzionale è intervenuta sull'art. 59 legge fall. dichiarandone l'illegittimità «nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo» (Corte cost. n. 204/1989; la deroga alla regola generale è ora recepita nell'art. 158, comma 2, c.c.i.i.). Ed è appunto con riferimento ai crediti da lavoro maturati fino alla data del fallimento e alla loro rivalutazione successiva a quella data che questa Corte si è più volte occupata dell'art. 59 legge fall. (v., tra quelle più recenti, Cass. nn. 4403/2024; 25168/2015; Cass. S.u. n. 6060/2015). Analoga questione si è poi posta con riguardo ai crediti per risarcimento danni da sinistro stradale e alla loro insinuazione al passivo delle liquidazioni coatte amministrative delle imprese assicuratrici (Cass. nn. 2273/2006; 18656/2003; 4677/1988).



1.1.3. Ben diversa è la pretesa azionata dal Fondo nel presente processo, che ha ad oggetto l'ammissione al passivo di un importo pari al valore di un credito non ancora sorto al momento dell'apertura della liquidazione coatta, ovverosia del diritto alle future prestazioni gratuite di messa a disposizione di «personale, ... locali e ... gli altri mezzi necessari per l'amministrazione», che però Sicilcassa S.p.A. non rese, né avrebbe potuto rendere, in forza dei limiti alla sua attività imposti dalla disciplina della procedura concorsuale.

In tal modo, il ricorrente pretende di attribuire all'art. 59 legge fall. una funzione ben diversa da quella che gli è propria: non più soltanto assolvere al compito di fissare un determinato importo ai fini dell'ammissione al passivo di crediti che, al momento dell'apertura del fallimento, seppur già maturati, non avrebbero ad oggetto una precisa somma di denaro; ma addirittura trasformare in un credito esistente alla data del fallimento e da ammettere al passivo, il futuro diritto a ricevere determinate prestazioni, che l'imprenditore obbligato non potrà più rendere quale conseguenza della sopravvenuta procedura concorsuale.

Se si trattasse di un contratto pendente, sarebbe del tutto chiara la possibilità di insinuare al passivo soltanto i crediti già maturati prima della dichiarazione di fallimento, dipendendo la maturazione di ulteriori diritti ed obblighi dall'eventuale prosecuzione del rapporto, in applicazione della disciplina dei rapporti pendenti (art. 72 e ss. legge fall.) e delle relative scelte degli organi della procedura. Ma nulla può cambiare per il fatto che l'obbligazione di Sicilcassa S.p.A. derivava direttamente da una norma di diritto (tale volendosi considerare lo statuto del Fondo), mentre la circostanza che l'obbligazione fosse imposta



dalla norma «gratuitamente» non fa che rendere ancora più vistosa l'incompatibilità della sua anticipata capitalizzazione con il sopravvenire della procedura concorsuale, che deve garantire la *par condicio creditorum*.

1.1.4. Una interpretazione estensiva dell'art. 59 legge fall., quale quella qui proposta dal ricorrente, non può trovare fondamento nemmeno dal confronto con il successivo art. 60, che regola l'ammissione al passivo dei crediti dei titolari di rendita perpetua o vitalizia.

In tal caso, infatti, la capitalizzazione della rendita e l'ammissione al passivo del credito corrispondente si coordinano e si giustificano con il dettato dell'art. 1868 c.c., in forza del quale il titolare della rendita matura il diritto al riscatto «nel caso di insolvenza del debitore». È pertanto la stessa norma civilistica che prevede il sorgere del diritto al pagamento immediato di una determinata somma di denaro (a prescindere dalla considerazione che la nozione civilistica di insolvenza possa essere anche più ampia di quella tipica del diritto fallimentare: così Cass. n. 17362/2023); e la norma fallimentare non ne rappresenta altro che un coerente corollario.

2. Il motivo posto a sostegno del ricorso incidentale denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., modificato dalla legge n. 162 del 2014».

La ricorrente incidentale sostiene che, a fronte della soccombenza del Fondo, la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio di merito non sarebbe sorretta da un'effettiva e comprensibile motivazione.

2.1. Il motivo è inammissibile.



Innanzitutto, esso, per come formulato, denuncia la violazione di disposizioni di legge («artt. 91 e 92 c.p.c., modificato dalla legge n. 162 del 2014») che la stessa ricorrente incidentale ritiene non applicabili, *ratione temporis*, nel presente processo.

Vero è, tuttavia, che l'illustrazione del motivo fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha fatto applicazione del testo originario dell'art. 92 c.p.c., ove il potere del giudice di compensare le spese era condizionato alla mera ricorrenza di generici «giusti motivi».

L'obbligo di motivare la compensazione è stato in effetti più volte affermato (Cass. n. 17816/2019), anche a prescindere dalla sua successiva precisazione nel testo novellato dell'art. 92, comma 2, c.p.c. («esplicitamente indicati nella motivazione»: art. 2, comma 1, lett. a, legge n. 263 del 2005). Tuttavia, la sindacabilità di tale motivazione in sede di legittimità non può che restare ancorata al criterio generale del «minimo costituzionale» (Cass. S.u. n. 8053/2014), che limita il potere di intervento di questa Corte, dopo la modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012).

Ebbene, entro tale ambito, si deve constatare che il riferimento della corte d'appello alla «peculiarità e complessità della controversia e delle questioni giuridiche e tecniche trattate» (questioni plurime, di cui quella oggetto di ricorso per cassazione era una soltanto) rappresenta una motivazione, seppure sintetica, del tutto pertinente rispetto alla decisione adottata. E a tale constatazione di pertinenza deve limitarsi la Corte di legittimità, non essendo suo compito sostituire il



proprio giudizio a quello del giudice del merito sulla importanza da dare alla rilevata «peculiarità e complessità» della causa.

3. Rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono, a carico di entrambe le parti, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso il ricorso principale;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa le spese del presente giudizio di legittimità;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 26.5.2026.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente

Francesco Terrusi

